

COMUNE DI SAVONA



**ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
AI CONDUTTORI DI ALLOGGI IN LOCAZIONE**

IL Dirigente del Settore
Politiche Sociali

In attuazione dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del d.M. Lavori Pubblici 7 giugno 1999 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 338 del 9 febbraio 2010

rende noto

che è indetto il seguente bando di concorso per l'assegnazione di contributi a conduttori di alloggi in locazione.

ARTICOLO 1

Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2009, ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" (Fondo Sociale Affitti)

ARTICOLO 2

Possono beneficiare dei contributi suddetti i conduttori di alloggi in locazione titolari di un contratto di locazione registrato per l'anno 2009 (sono esclusi i contratti relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto a canone sociale) ed in regola con l'assolvimento dell'imposta di registro, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea.
- b) cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea se munito di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge 6 marzo 1998 n. 40 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) residenza anagrafica nel Comune di Savona;
- d) titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nè con superficie utile netta interna superiore ai 110 mq;
- e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di piena proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n. 2 di cui alla dgr n. 1202 del 10/11/2006 (criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
- f) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici;
- g) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), sia superiore a quello corrispondente al valore medio - incrementato del 20% - degli alloggi di ERP presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il comune di Savona (€ 58.537,00);
- h) valore dell'ISE (indicatore situazione economica) riferito al predetto nucleo familiare, non superiore a € 31.080,00=;
- i) valore dell'ISEE-fsa (indicatore situazione economica equivalente per il fondo sociale affitti) del nucleo familiare, come definito al successivo articolo 4 , non superiore a € 17.650,00=;
- j) ammontare del canone indicato nel contratto di locazione (comprensivo degli aggiornamenti ISTAT e al netto degli oneri accessori), la cui incidenza (I-max) rispetto al valore dell'ISE-fsa (Indicatore situazione economica per il fondo sociale affitti) non sia inferiore alle percentuali di seguito indicate nell'ambito della corrispettiva fascia dell'ISEE-fsa:

k)

Fascia	I max (CL/ISEfsa)	ISEEfsa
A	10,0 %	<= 4.160
B	11,5 %	4.161 - 5.220
C	13,0 %	5.221 - 6.240
D	14,5 %	6.241 - 7.250
E	16,0 %	7.251 - 8.320
F	17,5 %	8.321 - 9.330
G	19,0 %	9.331 - 10.400
H	20,5 %	10.401 - 11.410
I	22,0 %	11.411 - 12.420
L	23,5 %	12.421 - 14.500
M	25,0%	14.501 - 17.650

- l) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare - nell'annualità precedente alla presentazione della domanda di contributo - dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario);

La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purchè il richiedente dimostri entro il termine di trenta giorni dalla data di chiusura del bando di aver provveduto alla registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta per l'anno 2009..

Il contratto d'affitto deve essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare, riferirsi ad alloggi siti in Liguria, in locazione sul mercato privato e occupati, a titolo di residenza (esclusiva o principale). Sono ammessi i contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a contratti di locazione il cui canone sia superiore a 8.320,00= euro.

ARTICOLO 3

I requisiti suddetti sono dichiarati dall'interessato nella apposita domanda di assegnazione del contributo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Il richiedente immigrato, dichiara altresì se alla data della domanda è in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella regione Liguria, ai sensi dell'art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008, n.133.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo da parte del nucleo tra i cui componenti figura il titolare del contratto di locazione.

ARTICOLO 4

L'indicatore della situazione economica per il fondo sociale affitti, denominato ISEfsa, si determina in base alla procedura generale fissata dalle disposizioni statali (D.Lgs. 130/2000 e DPCM n. 242/2001) per la richiesta di prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità non destinati a tutti i cittadini o comunque collegati alla situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare (D.Lgs. 31/03/98, n. 109).

Ai fini della predetta determinazione non si applica tuttavia la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'articolo 3, comma 4 del D.P.C.M. 242/01.

La determinazione dell'ISEfsa risulta quindi dalla seguente formula:

$\text{ISEfsa} = \text{ISE} + \text{canone originariamente detratto}$

Ne consegue la determinazione dell'ISEEfsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per il fondo sociale affitti) secondo la seguente formula:

$\text{ISEEfsa} = \text{ISEfsa} / \text{coeff. Nucleo fam. o PSE (Parametro Scala di Equivalenza)}$

Ai sensi dell'art 6 del D.P.C.M. 242/01 è richiesta una dichiarazione ISEE aggiornata ai redditi percepiti nell'anno precedente e riguardante il nucleo familiare presente alla data di presentazione della domanda.

Qualora al momento della presentazione della domanda il richiedente non fosse ancora in possesso della certificazione dei redditi relativi all'anno 2009, si farà riferimento alla DSU Isee relativa ai redditi 2008 in corso di validità; in questo caso è tuttavia fatto obbligo al richiedente di far pervenire la dichiarazione ISEE con i redditi aggiornati all'annualità 2009 entro e non oltre il 15 settembre 2010. Il mancato aggiornamento della DSU Isee comporterà automaticamente l'esclusione dal contributo.

Il canone sopportabile (CS) è il prodotto tra il valore ISEfsa del nucleo familiare richiedente e l'Incidenza massima ammissibile (I-max) definita dalla tabella di cui al precedente articolo 2:

$$CS = \text{ISEfsa} \times I_{\text{max}}$$

Il contributo teorico (CT) è definito come differenza tra canone di locazione (CL) e canone sopportabile (CS), rapportato al numero di mesi (N) di onere effettivo, arrotondato all'unità superiore:

$$CT = \lceil (CL - CS) / 12 \rceil \times N$$

Ai fini del calcolo del canone sopportabile (CS), sono stabiliti i seguenti casi di rideterminazione del valore dell'ISEfsa del nucleo familiare richiedente:

- se il canone sostenuto è minore di 5.000,00= euro e l'ISEfsa è inferiore alla somma del canone stesso più 5.000,00= euro, l'ISEfsa viene virtualmente considerata uguale a tale somma.
- se il canone sostenuto è maggiore di 5.000,00= euro e l'ISEfsa è inferiore al doppio del canone stesso, l'ISEfsa viene considerata uguale al doppio del canone sostenuto.

I limiti massimi di contributo concedibili dal comune, sono i seguenti:

	Contributo massimo ammissibile
Fasce A – H	Euro 3.100,00
Fasce I – M	Euro 2.350,00

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a 300,00= euro.

Per i nuclei familiari con un solo componente (PSE uguale a 1) e il cui ISEfsa non sia superiore a 12.420,00 euro il coefficiente del nucleo familiare verrà rideterminato in aumento nella misura dello 0,20.

$$ISEEfsa = ISEfsa / \text{coeff. Nucleo fam. (PSE+0,20)}$$

Nel caso di decesso del conduttore di alloggio ammesso nella graduatoria, il contributo potrà essere devoluto ai soli eredi che fanno parte (all'atto della presentazione della domanda) del nucleo familiare del de cuius richiedente e che continuano a condurre l'alloggio. In tutti gli altri casi il contributo spettante verrà annullato ed inserito nuovamente nel fondo per essere ridistribuito proporzionalmente tra gli altri aventi diritto.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 bis del DPR 22/12/1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali.

Le richieste presentate da parte di soggetti immigrati non in possesso del requisito di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Liguria così come richiesto dall'art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008, n. 133, saranno utilmente inserite nella graduatoria comunale e successivamente soddisfatte con i fondi regionali. A seguito di ciò l'ammontare del contributo effettivamente erogato potrà subire una riduzione rispetto alle altre categorie di richiedenti.

ARTICOLO 5

La domanda di assegnazione del contributo integrata dalla compilazione del questionario di rilevazione dei dati sulla condizione abitativa, dovrà essere presentata, utilizzando **esclusivamente** i modelli appositamente predisposti. Tali modelli sono disponibili presso lo sportello istituito nei locali del Servizio Promozione Sociale di via Quarda Inferiore n. 4. I modelli dovranno essere debitamente compilati a cura del richiedente e consegnati **esclusivamente** presso lo sportello di cui sopra.

L'orario per il ritiro e la consegna dei modelli di domanda è il seguente:

- **da lunedì 31 maggio 2010 a venerdì 2 luglio 2010, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (sabato e festivi esclusi).**

Non saranno accettate domande pervenute oltre il termine di cui sopra ovvero redatte con modalità difformi da quelle indicate.

ARTICOLO 6

Il Comune di Savona verificherà la regolarità delle domande presentate e provvederà alla formazione della graduatoria, seguendo le indicazioni regionali del Dipartimento Tutela dell'Ambiente ed Edilizia – Servizio Edilizia Abitativa e Scolastica.

Al termine della raccolta delle domande verrà stilato un unico elenco di beneficiari ammessi.

ARTICOLO 7

Nel caso in cui i fondi trasferiti al Comune dalla Regione non fossero sufficienti a soddisfare tutto il fabbisogno, si procederà alla riduzione proporzionale dei contributi ammessi.

ARTICOLO 8

Le graduatorie saranno pubblicate all'Albo Pretorio del Comune per un periodo di giorni 15.

ARTICOLO 9

Per ogni informazione o chiarimento in merito alle procedure oggetto del presente bando, gli interessati potranno rivolgersi all'apposito sportello istituito presso i locali del Servizio Promozione Sociale di via Quarda Inferiore n. 4 con il seguente orario: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (sabato e festivi esclusi).

Il Dirigente
Dott. Walter Ziliani